



Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **131** R. V. - Seduta del **05-10-2022**

Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA E LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno **cinque** del mese di **ottobre** in Calatafimi Segesta si è adunata la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor **GRUPPUSO FRANCESCO** nella qualità di **SINDACO** con l'intervento dei Signori Assessori per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto:

GRUPPUSO FRANCESCO	SINDACO	Presente	Tobia Gilda Enza	Assessore	Presente
Fascella Paolo	Vicesindaco	Presente	Ferrisi Francesco	Assessore	Presente
Fundarò Massimo	Assessore	Presente			

Ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Con l'assistenza del Dott.ssa **Sala Sandra Segretario comunale** ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Parere del Responsabile d'Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Calatafimi Segesta **05-10-2022**

Dott.ssa Sandra Sala

Parere dei Responsabili d'Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**
Katia Maria Marsala

Calatafimi Segesta **05-10-2022**

Il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Sala su incarico del Sindaco, istruisce e sottopone all'esame della Giunta, la seguente proposta di deliberazione dando atto di non versare in ipotesi nemmeno potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- a seguito delle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenute con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la contrattazione collettiva ritorna ad assumere una valenza centrale nei rapporti di lavoro del pubblico impiego, alla quale, diversamente dalla novella introdotta con la legge 15 del 2009, viene riassegnata la regolazione del rapporto di lavoro pubblico;
- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
 - risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009) e da ultimo dal CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare dall'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto che:

- l'art.7 del CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali disciplina i soggetti e

le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa ;

- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Considerato che:

- la Giunta Municipale con delibera n.21 del 25.02.2022, ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica al fine della stipula dei contratti integrativi;
- che previa apposita autorizzazione da parte della giunta municipale (delibera n.105 del 28.06.2019) ,è stata sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali , il contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa, 2019/2021 , i cui effetti, ai sensi dell'art.4 comma 1, conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto o fino all'entrata in vigore di un nuovo ccnl che detti norme incompatibili con lo stesso ;

Dato atto che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e che le stesse attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Constatato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Evidenziato che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

Dato atto che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Considerato che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Evidenziato che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Considerato che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

Dato atto che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

Ribadito che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

Richiamati:

- ✓ L'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- ✓ Il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti previsti da quest'ultimo;

- ✓ L'art. 8 del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

Dato Atto che:

- l'art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che il CCDI ha durata triennale per tutte le materie previste dall'art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati a cadenza annuale;
- l'art. 4 c. 1 lett. b. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell'ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;

Considerato che in ogni caso tali direttive devono essere elaborate nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;

Preso atto, pertanto, che la Giunta è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive al fine di orientarne l'azione negoziale;

Rilevato pertanto che la finalità degli indirizzi impartiti dalla Giunta alla delegazione trattante di parte pubblica è quella:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;

Dato atto che in applicazione dell'art.40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti decentrati integrativi non sono ultra attivi e che, pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente cercare un nuovo accordo;

Ritenuto necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione delle seguenti linee di indirizzo cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi per la definizione dell'accordo annuale 2022 per l'utilizzo e per la destinazione delle risorse economiche:

- destinazione delle risorse occorrenti per il pagamento delle indennità , secondo le specifiche discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo;
- destinazione delle risorse occorrenti per compensare le particolari e le specifiche responsabilità che devono essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti ai quali siano attribuite con atto formale, effettive e significative responsabilità aggiuntive rispetto all'ordinaria responsabilità istruttoria ascrivibile alle mansioni esigibili;
- riconoscimento di particolare preferenza, nella ripartizione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, al fine di evitare condizioni di sostanziali rigidità nell'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili ed attivare meccanismi di premialità e di merito;
- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
- i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, nè può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- dovranno essere rispettati i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico finanziario;
- l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa , deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per remissione della conseguente certificazione;
- il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile, deve essere utilizzato nel puntuale rispetto del CCNL e delle norme di legge vigenti, prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo laddove sussistono i presupposti giuridici. In particolare:
 - i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmi e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione ;
 - gli incentivi di produttività dovranno essere erogati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance; tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte;

- le risorse rese annualmente disponibili, ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016/2018 potranno essere destinate ai seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro (attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute- maneggio valori): art.70-bis
 - d) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art.70-quinquies del CCNL 2016/2018;
 - e) indennità di funzione ed indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale;
 - f) compensi previsti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, ivi compresi i compensi ISTAT;
 - g) eventuali progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;
 - h) indennità di turnazione e reperibilità;
- destinare ai trattamenti economici di cui al punto precedente, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 del CCNL 2016/2018, e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse, con esclusione delle risorse per specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, delle risorse derivanti dai rimborsi spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria;
- garantire che l'eventuale progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste, dovrà avvenire in funzione delle risorse disponibili individuate per tale istituto , sulla base di criteri meritocratici di valutazione del dipendente previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance e sarà attribuita in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;
- in attuazione dell'art. 69 del CCNL 2016/2018, garantire che ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, venga attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b) dello stesso contratto, della misura non inferiore al 30% del valore medio pro – capite dei premi attribuiti, la quale va ad aggiungersi alla quota di detto premio sulla base dei criteri selettivi e definire, a tal fine, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita;
- garantire che l'Ente, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, si impegna ad assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi ritenuti utili, per dare tempestiva e completa applicazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a

tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- L'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa al revisore dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dal bilancio di previsione di dichiarare la presente deliberazione

Dato atto che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio rientra nell'ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, ed è definito con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale: “ *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della L.n.208/2015 è abrogato;* ”

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: “ *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “ *la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*”;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 21 del 25.02.2022 con la quale si è provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;

Acquisiti ai sensi di quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, letto b) del DL 174/2012, i pareri dei responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti l'art.4, comma 1, lett.b) del Dlgs 165/2001 in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visti:

- l'art.48 comma 2 del Dlgs 18.08.2000 n.267;
- Lo Statuto comunale in vigore;
- Il Dlgs n.165/2001 e s.m.i.;
- I C.C.N.L comparto Regioni- Enti locali ed in particolare gli artt. 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il CCNL del 21.05.2018

- Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore per come modificato ed integrato;

PROPONE

1. Di prendere atto delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate;
2. Di dare atto che con delibera di G.M. n.21 del 25.02.2022 , è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dei contratti integrativi provvedendo all'individuazione dei rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale e prevedendo che la stessa sia così composta:
 - Segretario Comunale- presidente della delegazione
 - Responsabile del I Settore "Affari generali e Serv. Istituzionali";
 - Responsabile del II Settore "Finanziario, tributario e del personale";
 - Responsabile del III Settore "LL.PP. e protezione civile";
 - Responsabile del V Settore "T.A. e servizi a rete".;
 - Responsabile del IV Settore "Polizia Locale e sistemi informatici".
3. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla stipula e sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2022, secondo quanto indicato in premessa e sulla base della costituzione del fondo così come determinato dal responsabile del Settore Finanziario e certificato dai revisori;
4. Di dare atto che:
 - La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
 - L'ipotesi di CCDI e la preintesa per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2022 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
 - L'ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa al collegio di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;
 - Di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento delle spese di personale;
5. Di dare atto che la determinazione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile, di competenza gestionale viene effettuata dal Responsabile del Settore Finanziario, nel pieno rispetto della normativa contrattuale e nazionale in vigore e per la parte variabile, anche secondo le direttive esplicitate con il presente atto;
6. Trasmettere il presente provvedimento al Presidente della delegazione trattante per i provvedimenti consequenziali.
7. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OOSS, e pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune in "Amministrazione trasparente", sottosezione "personale-contrattazione integrativa decentrata";
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 l.R. 44/91 stante la necessità di procedere ad avviare le trattative per la stipula del contratto

decentrato integrativo.

IL SINDACO

(Francesco Gruppuso)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Sandra Sala)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

Viste le attestazioni ed i pareri resi;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;

Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il provvedimento approvato;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FRANCESCO GRUPPUSO

L'ASSESSORE ANZIANO
Prof.ssa Gilda Enza Tobia

Il Segretario comunale
Dott.ssa Sandra Sala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno

Data

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal

Data

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

IL Segretario comunale
Dott.ssa Sandra Sala

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05-10-2022**:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)

Data **05-10-2022**

IL Segretario comunale
Dott.ssa Sandra Sala